



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 24/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.

L'anno **2023** addì **24** del mese di **Gennaio**, alle ore 15.00, in apertura di seduta, nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

Nominativo		Nominativo
POCCI ORLANDO	Sindaco	D'AGAPITI ANDREA
ANDREOZZI SERGIO	Presidente	ERCOLI CHIARA
BAGAGLINI VALTER		IANNUZZI RICCARDO
LEONI MAURO		COMANDINI FALIERO
CUGINI GIULIANO		LADAGA SALVATORE
ZACCAGNINI GIORGIO		MESSORI FABIO
DI FABIO ANDREA		TRENTA PAOLO
PONTECORVI MARCELLO		FELCI PAOLO
DE MARCHIS MARIA PAOLA		
SOLINAS SARA		
MARCELLI LAURA		
PONZO SABINA		
QUAGLIA CARLO		
FIOCCO GIORGIO		
VEGA GIORGI GIULIA		
CUGINI MARCO		
GRECI GIORGIO		

In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Presiede il Vice Presidente del Consiglio **ANDREA DI FABIO**.

Partecipa il Segretario Generale dell'Ente **Dott. CIRIACO PETRILLO**, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Presenti al momento della votazione il **Sindaco** e **n. 14 Consiglieri**.

Assenti i Consiglieri **Comandini, Giuliano Cugini, D'Agapiti, De Marchis, Greci, Iannuzzi, Ladaga, Messori, Solinas, Trenta**.

Relaziona il Sindaco Orlando Pucci.

Durante la seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri Comunali **Marcello Pontecorvi, Sabina Ponzo, Paolo Felci**.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 103 / 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale è stata abrogata con decorrenza dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che il comma 777 della Legge n. 160/2019 lascia ferme le facoltà di regolamentazione di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è disciplinata dalla richiamata Legge n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RILEVATO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della medesima legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VISTO il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo, della Legge n. 160/2019 e disposto, in discontinuità con la normativa precedente, che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, indipendentemente dal luogo di residenza e dimora degli altri componenti del nucleo familiare;

RILEVATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di

cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 448/2001;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RILEVATO, inoltre, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma con alcune modifiche le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta municipale propria approvato con la deliberazione C.C. n. 36 del 30/07/2020;

RILEVATO che si è usufruito della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;

RILEVATO, inoltre, che il versamento dell'imposta, ai sensi del successivo comma 762, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

VISTO il successivo comma 763 che contiene ulteriori disposizioni per il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali";

VISTO l'art. 1, comma 765, della L. 160/2019, sulle modalità di versamento dell'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18/05/2022 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0,6 per cento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,1 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota 0,96 per cento;
- aree fabbricabili: aliquota 0,86 per cento;
- unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale o di natura transitoria con contratto registrato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/1998, art.2, comma 3: aliquota 0,86 per cento;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota ordinaria 0,96 per cento;

RILEVATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art.78, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo", che ha disposto per gli anni 2021- 2022 l'esenzione dall'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTA la legge n.178 del 30 dicembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020 il quale prevede che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);

VISTO l'art. 1, comma 743, della legge n. 234/2021, il quale dispone che limitatamente all'anno 2022 la misura dell'imposta municipale propria prevista dal richiamato comma 48 della legge n.178/2020 è ridotta al 37,5 per cento;

RITENUTO, in base al quadro normativo evidenziato, nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, nonché al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2023;

RILEVATO che per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che ai sensi del successivo comma 757 la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la quale ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto;

RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal richiamato comma 756 non è stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020, in quanto la limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del suddetto decreto e dello specifico applicativo nel Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, mediante l'inserimento delle medesime entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il decreto interministeriale del 20 luglio 2021, emanato in attuazione del comma 15-bis dell'art.13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale approva le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare il predetto invio telematico;

VISTA la risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta di seguito trascritto, con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 2 (Ercoli, Felci), su n. 15 presenti e n. 15 votanti, resi per votazione elettronica palese.

DELIBERA

- di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2023:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0,6 per cento;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,1 per cento;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota 0,96 per cento;
 - aree fabbricabili: aliquota 0,86 per cento;
 - unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale o di natura transitoria con contratto registrato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/1998, art.2, comma 3: aliquota 0,86 per cento;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota ordinaria 0,96 per cento;
 - di dare atto che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019, in presenza delle suddette condizioni, sono esenti dall'IMU a decorrere dall'anno 2022;
 - di dare atto che per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
 - di dare atto che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 758, lettera d), della Legge n. 160/2019;
 - di disporre che le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato dovranno essere dichiarate in apposito modello da presentarsi per i nuovi richiedenti entro la scadenza del versamento della seconda rata dell'imposta e si applica esclusivamente per i contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo dello stesso alle disposizioni della Legge n. 431/1998 e del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale;
 - di provvedere ad inviare per via telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n.160/2019, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 14, su n. 14 presenti e n. 14 votanti, resi per votazione elettronica palese, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Vice Presidente del Consiglio Andrea Di Fabio invita ad illustrare il punto 3) all'o.d.g. “Approvazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023”.

Interviene il Sindaco Orlando Pocci per illustrare il punto 3) all'o.d.g.

Aperta la discussione sul punto 3) all'o.d.g. non ci sono interventi

In dichiarazione di voto sul punto 3) all'o.d.g. non ci sono interventi.

Il Vice Presidente del Consiglio Di Fabio pone in votazione il punto 3) all'o.d.g.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa al punto 3) all'o.d.g. è **APPROVATA**, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri. (Presenti n. 15/25).**
 - **Assenti n. 10 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Greci, Iannuzzi, Ladaga, Messori, Solinas, Trenta).**
 - **Votanti n. 15.**
 - **VOTI A FAVORE n. 13, VOTI CONTRARI n. 2 (Ercoli, Felci) su n. 15 PRESENTI e n. 15 VOTANTI.**
-
- **ESCE il Consigliere Leoni.**
 - **Presenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri. (Presenti n. 14/25).**
 - **Assenti n. 11 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Greci, Iannuzzi, Ladaga, Messori, Solinas, Trenta, Leoni).**

Poi il Vice Presidente del Consiglio Di Fabio pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri. (Presenti n. 14/25).**
- **Assenti n. 11 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Greci, Iannuzzi, Ladaga, Leoni, Messori, Solinas, Trenta).**
- **Votanti n. 14.**
- **VOTI A FAVORE n. 14, su n. 14 PRESENTI e n. 14 VOTANTI.**

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nella trascrizione della registrazione della seduta.



Pareri

COMUNE DI VELLETRI

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 103**

Ufficio Proponente: **Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/12/2022

Il Responsabile di Settore
Innocenzio Mariani

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Innocenzio Mariani

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL VICE PRESIDENTE
DI FABIO ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRILLO CIRIACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Petrillo Ciriaco in data 22/02/2023
ANDREA DI FABIO in data 24/02/2023